5. L'art. 27, punto 2° della Convenzione non esige la prova che il convenuto abbia effettivamente avuto conoscenza della domanda giudiziale. In via generale, il giudice richiesto può limitarsi ad accertare se il termine che decorre dalla data in cui la notifica o comunicazione è stata regolarmente effettuata abbia lasciato al convenuto abbastanza tempo per presentare le proprie difese. Cionondimeno egli deve accertare se, nel caso concreto, sussistano circostanze eccezionali tali che la notifica o la comunicazione, benché regolare, non è stata cionondimeno sufficiente per far decorrere detto termine.

Nel procedimento 166/80,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971 riguardante l'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi nella causa dinanzi ad esso pendente fra

PETER KLOMPS

e

KARL MICHEL,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 27 e 52 della Convenzione,

LA CORTE,

composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; P. Pescatore e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait, O. Due, U. Everling e A. Chloros, giudici;

avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia della CEE si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Il 25 marzo 1976 il Michel, resistente in cassazione dinanzi allo Hoge Raad, presentava all'Amtsgericht di Krefeld, nella Repubblica federale di Germania, domanda di decreto ingiuntivo nei confronti del Klomps, ricorrente in cassazione, per la somma di DM 63 270. Secondo la domanda, questa somma costituiva la commissione del mediatore per l'acquisto di un terreno in Ratingen, nella Repubblica federale.

Il 29 marzo 1976 il decreto ingiuntivo («Zahlungsbefehl») veniva emesso da un dipendente dell'Amtsgericht («Rechtspfleger»).

Il 3 aprile 1976 il decreto veniva notificato al Klomps, assente, mediante deposito presso l'ufficio postale e comunicazione delle stesso per posta ad un indirizzo di Willich (RFA), che era stato indicato dal Michel.

Il 9 aprile 1976, non avendo il Klomps fatto opposizione, veniva emesso il provvedimento di esecuzione provvisoria («Vollstreckungsbefehl»), il quale veniva notificato al Klomps, nello stesso modo del decreto, il 22 aprile.

Il 29 aprile 1976 scadeva il termine per l'opposizione.

Il 1° settembre 1976 il Klomps faceva opposizione contro il provvedimento di esecuzione, dinanzi all'Amtsgericht di Krefeld, sostenendo che, alla data delle soprammenzionate notifiche, egli era domiciliato nei Paesi Bassi, non già nella Repubblica federale.

Il 19 aprile 1977 l'Amtsgericht, dopo aver accertato, in esito ad esame approfondito, che secondo il diritto nazionale tedesco il Klomps era del pari domiciliato nella Repubblica federale, respingeva l'opposizione in quanto tardiva.

Il 12 luglio 1977 il provvedimento dell'Amtsgericht, che non era stato impugnato, passava in giudicato.

Il 27 giugno 1978 il presidente dell'Arrondissementsrechtbank (tribunale) di Roermond (Paesi Bassi), emetteva un'ordinanza con cui dichiarava, fra l'altro, esecutivi nei Paesi Bassi, secondo le disposizioni della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, il decreto ingiuntivo e il provvedimento di esecuzione provvisoria. Su questi due punti, l'opposizione del Klomps contro detta ordinanza veniva respinta dall'Arrondissementsrechtbank con sentenza 20 settembre 1979.

Il Klomps ricorreva in cassazione contro questa sentenza dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi, sostenendo che, alla data della notifica della domanda giudiziale la quale, secondo lui, era il decreto ingiun-

tivo, egli aveva il domicilio, o quanto meno la residenza, nei Paesi Bassi. Di conseguenza, la notifica sarebbe stata irrituale e fuori termine. Inoltre, egli ha sostenuto che l'Arrondissementsrechtsbank, anche se ha esaminato la regolarità della notifica, ha omesso di accertare se questa sia stata effettuata tempestivamente perché egli possa difendersi, cioè fare opposizione entro il termine di tre giorni indicato nel decreto.

Lo Hoge Raad ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di pronunziarsi in via pregiudiziale sulle seguenti cinque questioni relative alla interpretazione della Convenzione:

«1. Se lo "Zahlungsbefehl" e, rispettivamente, il "Vollstreckungsbefehl" emessi in conformità alla legislazione tedesca vigente nel 1976 debbano considerarsi come "domanda giudiziale" ai sensi dell'art. 27, prima parte e punto 2°, della Convenzione CEE sull'esecuzione.

2. Qualora si debba ritenere che in un caso come la fattispecie lo "Zahlungsbefehl" costituisca la domanda giudiziale ai sensi dell'art. 27, prima parte e punto 2° se, per quanto concerne la questione se la notifica della domanda al convenuto sia stata effettuata in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, si debba tener conto solo del termine fissato per fare opposizione ("Widerspruch") allo "Zahlungsbefehl" oppure si debba prendere in considerazione anche il fatto che il convenuto, trascorso detto termine, dispone ancora di un termine per fare opposizione ("Einspruch") al "Vollstreckungsbefehl".

3. Se l'art. 27, prima parte e punto 2°, debba applicarsi qualora il convenuto abbia fatto opposizione alla decisione contumaciale nello Stato del giudice che ha emesso la decisione di cui si chiede il riconoscimento o l'esecuzione (primo giudice) e questi abbia dichiarato l'opposizione irricevibile per scadenza del termine.

4. Qualora il primo giudice abbia stabilito che il convenuto, al momento della notifica della domanda giudiziale, era domiciliato nello Stato dello stesso giudice, cosicché la notifica sotto questo aspetto è stata effettuata regolarmente, se l'art. 27, prima parte e punto 2°, esiga che venga effettuata un'indagine particolare per stabilire se la notifica sia avvenuta in tempo utile perché il convenuto potesse presentare le sue difese. In caso affermativo, se detta indagine debba limitarsi alla questione se l'atto sia giunto tempestivamente al domicilio del convenuto, oppure si debba inoltre accertare, ad esempio, se la notifica a tale domicilio offrisse sufficienti garanzie che l'atto pervenisse al convenuto personalmente e tempestivamente.

5. Se, in relazione all'art. 52, per quanto riguarda la questione sub 4, abbia rilevanza il fatto che il giudice dello Stato in cui è stato chiesto il riconoscimento o l'esecuzione stabilisca che il convenuto, in base al diritto di detto Stato, era quivi domiciliato al momento della notifica della domanda giudiziale».

2. Gli articoli citati in dette questioni recitano:

Articolo 27

«Le decisioni non sono riconosciute:

...

2° se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese;

...».

Articolo 52

«Per determinare se una parte ha il domicilio sul territorio dello Stato contraente in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge interna.

Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha un domicilio in un altro Stato contraente, applica la legge di tale Stato.

...».

3. La sentenza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 15 luglio 1980.

A norma dell'art. 5 del protocollo 3 giugno 1971, e in conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte, osservazioni scritte sono state depositate dal resistente in cassazione, sig. Michel, con l'avv. J. Wuisman, del foro dell'Aja, dal Governo tedesco, rappresentato dal sig. W. Holtgrave, direttore presso il ministero della giustizia, e dalla Commissione, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. E. Zimmermann, assistito dal sig. W. J. L. Calkoen, mentre il ricorrente in cassazione non ha depositato alcuna memoria.

II — Osservazioni scritte

1. Sulla prima questione

Il *Michel* precisa anzitutto d'interpretare tale questione nel senso che, per determinare quale sia la domanda giudiziale, si ha la scelta fra il decreto ingiuntivo e il provvedimento che autorizza l'esecuzione. Esso rileva che, anche se la notifica del decreto ingiuntivo fa nascere la lite, questa, pur avendo effetto retroattivo, dà luogo alla litispendenza solo nel momento in cui il giudice tedesco, dopo che è stata fatta opposizione, fissa la data dell'udienza. Il decreto di per sé non ha alcuna rilevanza giuridica fino a che non è seguito dall'autorizzazione dell'esecuzione, né costituisce una sentenza o un provvedimento esecutivo. Data la necessità di interpretare in modo autonomo la Convenzione in base allo scopo ed alla portata dei suoi articoli, è opportuno esaminare le norme nazionali alla luce delle garanzie offerte dall'art. 27 punto 2° e soprattutto tener conto del fatto che, secondo il diritto tedesco, il debitore dispone di due termini per difendersi nel procedimento ingiuntivo, cioè il termine per fare opposizione al decreto e quello per fare opposizione al provvedimento che autorizza l'esecuzione e che solo una volta scaduto l'ultimo termine la decisione passa in giudicato. La domanda giudiziale è quindi il provvedimento che autorizza l'esecuzione del decreto ingiuntivo.

Il *Governo tedesco* sostiene che l'art. 27, punto 2°, costituisce una norma di tutela del convenuto, in quanto gli garantisce il diritto di difendersi in un procedimento contenzioso propriamente detto. Dato che la notifica del decreto ingiuntivo dà al convenuto l'occasione di sollevare delle eccezioni valendosi dell'opposizione — il che, al tempo stesso, trasforma il procedimento ingiuntivo in un procedimento ordinario — il decreto ingiuntivo va considerato come una domanda giudiziale che sostituisce l'atto di citazione.

D'altro canto, il provvedimento che autorizza l'esecuzione equivale ad una sentenza in contumacia dichiarata provvisoriamente esecutiva, cioè a un provvedimento adottato nell'ambito di un procedimento ordinario.

Secondo il Governo tedesco, la prima questione va quindi risolta come segue:

«L'ingiunzione di pagamento, emessa a norma delle disposizioni tedesche sul procedimento di ingiunzione che erano in vigore nel 1976, va considerata come una domanda giudiziale ai sensi dell'art. 27 punto 2° della Convenzione 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale».

La *Commissione* rileva che tanto l'ingiunzione di pagamento — in caso di opposizione — quanto il provvedimento che autorizza l'esecuzione — in caso di opposizione — possono dare inizio al procedimento ordinario, dato che il provvedimento che autorizza l'esecuzione ha effetto, in proposito, secondo le norme del diritto nazionale tedesco, dalla data della notifica del decreto ingiuntivo. Di conseguenza, entrambi questi atti costituiscono una domanda giudiziale.

2. Sulla seconda questione

Il *Michel* sostiene che, anche se l'ingiunzione viene considerata come la domanda giudiziale, il giudice adito può, in ogni caso, tener conto tanto del termine per fare opposizione al decreto ingiuntivo, quanto del termine per fare opposizione all'esecuzione, per accertare se la notifica è stata effettuata tempestivamente, dato che il convenuto, anche dopo il provvedimento che autorizza l'esecuzione, ha la possibilità di difendersi senza limitazioni.

La *Commissione* condivide questa opinione, pur rilevando che l'opposizione al decreto ingiuntivo può essere fatta in qualsiasi forma, mentre l'opposizione all'esecuzione deve possedere dei requisiti di forma. Essa propone di risolvere la questione come segue:

«Per quanto riguarda la questione se la notifica dell'atto al convenuto sia stata fatta in tempo utile perché possa difendersi, si deve tener conto del termine per fare opposizione al decreto ingiuntivo, cui s'aggiunge il termine per fare opposizione all'esecuzione».

Il *Governo tedesco*, per contro, osserva che solo l'opposizione al decreto ingiuntivo può essere effettuata in qualsiasi forma e può impedire il rilascio di un documento provvisoriamente esecutivo, di guisa che a suo parere si deve tener conto unicamente del termine per fare opposizione al decreto ingiuntivo. Esso aggiunge che la ragione per cui le norme tedesche in vigore a quell'epoca consideravano in generale sufficiente il termine di tre giorni per il convenuto nel luogo in cui aveva sede il giudice adito era precisamente la possibilità di fare opposizione con qualsiasi dichiarazione scritta od orale al competente impiegato di cancelleria la quale rendesse manifesto, anche senza motivazione, che il debitore non intendeva accettare l'ingiunzione di pagamento.

Il Governo tedesco propone quindi di risolvere la seconda questione come segue:

«Per la questione se l'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 27 punto 2° della Convenzione sia stata notificata al convenuto in tempo utile, si deve tener conto unicamente del termine che resta al debitore fino alla pronunzia del provvedimento che autorizza l'esecuzione, per dichiarare che egli solleva delle eccezioni nei confronti della domanda del creditore».

3. Sulla terza questione

Il *Michel* deduce che, quando il primo giudice ha dichiarato irricevibile l'opposizione per scadenza del termine, ciò implica che tale giudice ha già proceduto all'esame dei requisiti di forma della notifica e che egli ha ritenuto che, secondo il diritto nazionale, la notifica è stata fatta tempestivamente e ritualmente. Il fatto che, dopo questo accertamento del primo giudice, il giudice richiesto effettui, basandosi sull'art. 27 punto 2°, un esame approfondito, sarebbe lesivo per la libera circolazione delle sentenze, per la certezza del diritto e per l'uniformità di esecuzione delle decisioni passate in giudicato.

Secondo il *Governo tedesco,* la sentenza in contumacia rimane intatta se il giudice statuisce unicamente sulla ricevibilità dell'impugnazione di detta sentenza e la respinge per scadenza del termine. Gli eventuali vizi di procedura della sentenza in contumacia sussistono quindi sempre e possono essere fatti valere nel procedimento di riconoscimento, a norma dell'art. 27 punto 2° della Convenzione.

Il Governo propone quindi la seguente soluzione:

«Nel procedimento di riconoscimento o di dichiarazione di esecuzione di una sentenza in contumacia, il convenuto può far valere i vizi di procedura ai sensi dell'art. 27 punto 2° della Convenzione qualora l'impugnazione proposta contro la sentenza in contumacia sia stata dichiarata irricevibile per scandenza del termine».

La *Commissione* condivide il punto di vista del Governo tedesco, tenuto conto della seconda garanzia offerta dall'art. 27 punto 2° «comunicato al convenuto ... in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese». Essa rileva che questo articolo è irrilevante per il primo giudice, il quale non si è occupato della fase del riconoscimento e dell'esecuzione della sua pronunzia.

4. Sulla quarta questione

Il *Michel* sostiene che non è necessario che il giudice richiesto esamini separatamente se la notifica sia stata fatta tempestivamente, qualora il primo giudice abbia già proceduto all'esame della regolarità, come nel nostro caso. La notifica regolare implica infatti che il primo giudice ha preso in considerazione, secondo il proprio diritto nazionale, il termine in vigore, che è destinato a dare al convenuto il tempo per preparare la sua difesa.

La notifica regolare, cioè effettuata al domicilio determinato dal primo giudice e conforme pure alle altre formalità prescritte dal diritto nazionale, deve significare che la notifica è stata del pari effettuata tempestivamente. In questo caso, il giudice richiesto non è obbligato a procedere ad un esame particolareggiato ed

esteso a norma dell'art. 27 punto 2° della Convenzione.

In ogni caso, la condizione secondo cui la notifica va effettuata in tempo utile implica unicamente che il convenuto sia in grado di provvedere alla propria difesa in seguito ad una notifica regolare, non già che egli abbia altresì preso di fatto conoscenza personalmente della domanda giudiziale in tempo utile.

Il *Governo tedesco* condivide quest'ultimo punto di vista. Il convenuto deve quindi provvedere lui stesso a prendere personalmente conoscenza dell'atto che gli è stato notificato. D'altro canto, il Governo tedesco concorda con la Commissione là dove questa sostiene che la Convenzione offre la doppia garanzia della notifica regolare e tempestiva. Di conseguenza, il giudice richiesto non è vincolato dai propri accertamenti né da quelli del primo giudice circa la regolarità della notifica, nel valutare se questa sia stata effettuata tempestivamente o meno. Il Governo tedesco propone la seguente soluzione:

«L'art. 27 punto 2° della Convenzione esige del pari che sia accertato in particolare se la domanda giudiziale sia stata notificata tempestivamente quando il giudice dello Stato in cui la decisione è stata adottata ha accertato la regolarità della notifica. Il se l'atto sia stato notificato tempestivamente dipende unicamente dalla data in cui l'atto stesso è stato notificato al convenuto regolarmente, secondo il diritto dello Stato di origine; non è necessaria l'effettiva conoscenza del contenuto dell'atto».

La *Commissione*, dal canto suo, non esclude che si debba tener conto, eventualmente, del se il convenuto abbia o meno avuto effettivamente conoscenza della notifica. Su questo punto essa propone la seguente soluzione.

«L'esame di cui trattasi non deve essere limitato al se l'atto sia giunto tempestivamente al domicilio del convenuto; tutte le circostanze possono essere esaminate — eventualmente con determinate restrizioni — come, ad esempio, la qualità delle parti in causa e i loro rapporti; il requisito secondo cui l'atto deve pervenire tempestivamente al convenuto in persona non può essere prescritto in via generale; esso può esserlò solo se, nel caso concreto, non si poteva ragionevolmente pretendere dal convenuto che egli adottasse le precauzioni necessarie affinché le comunicazioni che gli erano destinate gli pervenissero effettivamente in caso di assenza».

5. Sulla quinta questione

Il *Governo tedesco* ritiene che la norma di cui all'art. 52 non ha rilevanza diretta per la questione se la domanda giudiziale sia stata notificata tempestivamente. Questo articolo mira ad ovviare agli inconvenienti inerenti all'interpretazione della nozione di domicilio, e il giudice richiesto è vincolato dagli accertamenti del primo giudice sulla questione del domicilio. Così pure, il semplice fatto che il debitore possa avere un duplice domicilio non consente di trarne illazioni circa la questione se la notifica sia stata effettuata tempestivamente.

Il Governo tedesco propone quindi la seguente soluzione:

«L'accertamento del se la notifica sia stata effettuata tempestivamente, accertamento prescritto dall'art. 27 punto 2° della Convenzione, non è influenzato dal fatto che, alla data della notifica della domanda giudiziale, il convenuto fosse domiciliato, secondo le norme dello Stato in cui è chiesto il riconoscimento di una decisione giudiziaria, nel territorio di questo Stato».

La *Commissione* fa proprio questo punto di vista, mentre il *Michel* non si è pronunziato su tale questione.

III — La fase orale

All'udienza del 17 febbraio 1981 il Governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal sig. W. Holtgrave, direttore presso il ministero della giustizia, in qualità d'agente, e la Commissione, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. E. Zimmermann, assistito dal sig. W. J. L. Calkoen, del foro di Rotterdam, hanno svolto osservazioni orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 25 marzo 1981.

In diritto

1 Con sentenza 8 luglio 1980, pervenuta alla Corte il 15 luglio 1980, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi, a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha sollevato cinque questioni pregiudiziali, di cui le prime quattro riguardano l'interpretazione dell'art. 27 punto 2° di detta Convenzione, mentre la quinta si riferisce all'art. 52.

2 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di un ricorso in cassazione diretto contro una sentenza dell'Arrondissementsrechtbank (tribunale) di Roermond, in data 20 settembre 1979, che respingeva l'opposizione ad un'ordinanza del 27 giugno 1978 con cui il presidente di detto tribunale dichiarava esecutivi nei Paesi Bassi, in forza della Convenzione, un'ingiunzione di pagamento e il provvedimento che ne autorizzava l'esecuzione, emanati da giudici tedeschi nell'ambito di un procedimento ingiuntivo.

3 Il decreto ingiuntivo (Zahlungsbefehl) non veniva notificato al convenuto in persona, ma, in sua assenza, veniva depositato presso l'ufficio postale e noti-

zia del deposito veniva data per posta all'indirizzo nella Repubblica federale di Germania indicato dall'attore, il che, secondo le norme tedesche, valeva come notificazione a tale indirizzo. Secondo le norme in vigore a quell' epoca, il convenuto disponeva, per fare opposizione (Widerspruch), di un termine non inferiore a tre giorni, ma che era prorogato fino al momento in cui non fosse stato emesso il provvedimento che autorizzava l'esecuzione (Vollstreckungsbefehl). Nel caso in esame il termine era di sei giorni. Dopo la notifica del Vollstreckungsbefehl, effettuata nello stesso modo, il convenuto aveva a sua disposizione un secondo termine di una settimana per fare formalmente opposizione. Ciò non di meno, egli lasciava trascorrere quattro mesi prima di fare opposizione sostenendo che, al momento del procedimento ingiuntivo, il suo domicilio era nei Paesi Bassi. L'opposizione veniva respinta per scadenza del termine, dopo un procedimento contraddittorio durante il quale il giudice tedesco esaminava la questione del domicilio, onde accertare la regolarità della notifica, e concludeva che l'interessato, secondo il diritto tedesco, era domiciliato all'indirizzo al quale erano state effettuate le notifiche.

4 Dal fascicolo si desume del pari che, secondo le norme tedesche, l'opposizione al decreto ingiuntivo poteva essere fatta in qualsiasi forma, senza motivazione, e anche per interposta persona, senza che l'agente fosse tenuto a provare di aver ricevuto un regolare mandato. Tanto l'opposizione formale all'autorizzazione dell'esecuzione, quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo avevano l'effetto di trasformare il procedimento ingiuntivo in un procedimento ordinario, ma il provvedimento che autorizzava l'esecuzione rimaneva provvisoriamente esecutivo, malgrado l'opposizione, ed equivaleva quindi ad una sentenza in contumacia.

5 Dinanzi ai giudici olandesi il convenuto, che è il ricorrente in cassazione, sosteneva che il riconoscimento e, quindi, l'esecuzione nei Paesi Bassi dei provvedimenti adottati nei suoi confronti dai giudici tedeschi erano in contrasto con l'art. 27 punto 2° della Convenzione, il quale dispone:

«Le decisioni non sono riconosciute:

...

2° se la domanda giudiziale ... non è stata notificata o comunicata al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese;

...».

6 Sono queste le circostanze in cui lo Hoge Raad ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di risolvere le seguenti questioni:

1. Se lo «Zahlungsbefehl» e, rispettivamente, il «Vollstreckungsbefehl» emessi in conformità alla legislazione tedesca vigente nel 1976 debbano considerarsi come «domanda giudiziale» ai sensi dell'art. 27, prima parte e punto 2°, della Convenzione CEE sull'esecuzione.

2. Qualora si debba ritenere che in un caso come la fattispecie lo «Zahlungsbefehl» costituisca la domanda giudiziale ai sensi dell'art. 27, prima parte e punto 2°, se, per quanto concerne la questione se la notifica della domanda al convenuto sia stata effettuata in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, si debba tener conto solo del termine fissato per fare opposizione «Widerspruch» allo «Zahlungsbefehl» oppure si debba prendere in considerazione anche il fatto che il convenuto, trascorso detto termine, dispone ancora di un termine per fare opposizione «Einspruch» al «Vollstreckungsbefehl».

3. Se l'art. 27, prima parte e punto 2°, debba applicarsi qualora il convenuto abbia fatto opposizione alla decisione contumaciale nello Stato del giudice che ha emesso la decisione di cui si chiede il riconoscimento o l'esecuzione (primo giudice) e questi abbia dichiarato l'opposizione irricevibile per scadenza del termine.

4. Qualora il primo giudice abbia stabilito che il convenuto, al momento della notifica della domanda giudiziale, era domiciliato nello Stato dello stesso giudice, cosicché la notifica sotto questo aspetto è stata effettuata regolarmente, se l'art. 27, prima parte e punto 2°, esiga che venga effettuata un'indagine particolare per stabilire se la notifica sia avvenuta in tempo utile perché il convenuto potesse presentare le sue difese. In caso affermativo, se detta indagine debba limitarsi alla questione se l'atto sia giunto tempestivamente al domicilio del convenuto, oppure si debba inoltre accertare, ad esempio, se la notifica a tale domicilio offrisse sufficienti garanzie che l'atto pervenisse al convenuto personalmente e tempestivamente.

5. Se, in relazione all'art. 52, per quanto riguarda la questione sub 4, abbia rilevanza il fatto che il giudice dello Stato in cui è stato chiesto il riconoscimento o l'esecuzione stabilisca che il convenuto, in base al diritto di detto Stato, era quivi domiciliato al momento della notifica della domanda giudiziale.

7 Prima di risolvere le questioni va ricordato che la Convenzione di Bruxelles contiene, nel titolo II, delle disposizioni le quali disciplinano, in modo diretto e particolareggiato, la competenza dei giudici dello Stato di origine, nonché delle disposizioni circa la verifica di tale competenza e della ricevibilità. Queste disposizioni, che sono vincolanti per il giudice di origine, sono atte a salvaguardare gli interessi dei convenuti. Questa circostanza ha consentito, allo stadio del riconoscimento e dell'esecuzione, che è disciplinato nel titolo III della Convenzione, di facilitare la libera circolazione delle sentenze nell'ambito della Comunità, mediante la semplificazione del procedimento di exequatur nonché la riduzione del numero dei motivi che possono ostare al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze stesse. Fra questi motivi va annoverato quello di cui all'art. 27 punto 2° il quale, al solo scopo di tutelare i diritti della difesa, contempla il rifiuto del riconoscimento e, a norma dell'art. 34, il rifiuto dell'esecuzione, nel caso eccezionale in cui le garanzie offerte dalla normativa dello Stato di origine e dalla stessa Convenzione non siano sufficienti per dare al convenuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice di origine. La disposizione invocata dal ricorrente in cassazione nella causa principale va interpretata alla luce di queste considerazioni.

Sulle due prime questioni

8 Con la prima questione lo Hoge Raad chiede se, in un sistema come quello che era in vigore nella Repubblica federale di Germania nel 1976 e secondo il quale la notifica al convenuto dell'ingiunzione di pagamento consente all'attore — qualora il convenuto non faccia opposizione entro il termine prescritto — di ottenere un provvedimento che rimane provvisoriamente esecutivo, anche dopo che sia stata fatta opposizione, ma secondo il quale tanto l'opposizione all'esecuzione quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo trasformano il procedimento in un procedimento ordinario, la nozione di «domanda giudiziale» riguardi il decreto ingiuntivo (Zahlungsbefehl) o il provvedimento che autorizza l'esecuzione (Vollstreckungsbefehl).

9 Come detto sopra, l'art. 27 punto 2° ha lo scopo di garantire che un provvedimento non sia riconosciuto né eseguito a norma della Convenzione, qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice di origine. Ne consegue che un atto, quale il decreto ingiuntivo (Zahlungsbefehl) del diritto tedesco, la cui notifica al convenuto consente all'attore, qualora non sia stata fatta opposizione, di ottenere un provvedimento esecutivo a norma della Convenzione, va notificato regolarmente ed in tempo utile perché il convenuto possa presentare le proprie difese e,

quindi, che tale atto si deve ritenere compreso nella nozione di «domanda giudiziale» di cui all'art. 27 punto 2°. Viceversa, un provvedimento come l'autorizzazione dell'esecuzione (Vollstreckungsbefehl) del diritto tedesco, che sia emesso in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo e che sia, di per sé, esecutivo a norma della Convenzione, non rientra in detta nozione, nemmeno se l'opposizione contro di esso proposta trasforma il procedimento, esattamente come l'opposizione al decreto ingiuntivo, in un procedimento ordinario.

10 Per quanto riguarda la seconda questione, le stesse considerazioni mostrano che, per accertare se il convenuto abbia potuto presentare le proprie difese ai sensi dell'art. 27 punto 2°, il giudice richiesto deve unicamente tener conto del termine, come quello per fare opposizione (Widerspruch) al decreto ingiuntivo nel diritto tedesco, di cui il convenuto dispone per evitare che venga pronunziato in contumacia un provvedimento esecutivo secondo la Convenzione.

11 Le due questioni vanno quindi risolte dichiarando che l'art. 27 punto 2° va interpretato nel senso:

— che la nozione di «domanda giudiziale» comprende l'atto, come il decreto ingiuntivo (Zahlungsbefehl) del diritto tedesco, la cui notifica consente all'attore, secondo il diritto del giudice di origine, di ottenere, in caso di contumacia del convenuto, un provvedimento atto ad essere riconosciuto ed eseguito secondo le disposizioni della Convezione;

— che un provvedimento, come l'autorizzazione dell'esecuzione (Vollstreckungsbefehl) del diritto tedesco, emesso in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo e che sia esecutivo a norma della Convenzione, non rientra nella nozione di «domanda giudiziale» e

— che, per accertare se il convenuto abbia potuto presentare le proprie difese ai sensi dell'art. 27 punto 2°, il giudice richiesto deve unicamente tener conto del termine, come quello per fare opposizione (Widerspruch) al decreto ingiuntivo nel diritto tedesco, di cui il convenuto dispone per evitare che sia pronunziato in contumacia un provvedimento esecutivo secondo la Convenzione.

Sulla terza questione

12 La questione riguarda in sostanza la competenza rispettiva dei giudici dello Stato di origine e del giudice di un altro Stato contraente, dinanzi al quale penda una lite relativa al riconoscimento o all'esecuzione di un provvedimento emesso nel primo Stato. In proposito va rilevato che l'art. 27 punto 2° non si rivolge ai giudici dello Stato di origine, ma solo al giudice dinanzi al quale è stato promosso il procedimento di riconoscimento o di esecuzione in un altro Stato contraente. Nel caso cui si riferisce la questione, il convenuto non si è difeso nel merito dinanzi al giudice di origine. La dichiarazione di irricevibilità dell'opposizione significa che il provvedimento pronunziato in contumacia rimane intatto. Per questo motivo, lo scopo dell'art. 27 punto 2° esige che, nel caso cui la questione si riferisce, il giudice richiesto proceda all'accertamento prescritto da detta disposizione.

13 La terza questione va quindi risolta nel senso che l'art. 27 punto 2° va del pari applicato qualora il convenuto abbia fatto opposizione al provvedimento emesso in contumacia e un giudice dello Stato di origine abbia dichiarato l'opposizione irricevibile per scadenza del termine.

Sulla quarta questione

14 Con tale questione lo Hoge Raad chiede in primo luogo se, qualora un giudice dello Stato di origine abbia già accertato la regolarità della notifica, il giudice richiesto dell'altro Stato contraente debba ancora accertare se detta notifica sia stata effettuata in tempo utile perché il convenuto potesse presentare le proprie difese.

15 Per risolvere questa prima parte della questione si deve osservare anzitutto che l'art. 27 punto 2° pone due condizioni, di cui l'una, riguardante la regolarità della notifica, implica una decisione basata sulla normativa dello Stato di origine e sulle convenzioni che lo vincolano in fatto di notifica e di comunicazione, mentre l'altra, riguardante il tempo necessario perché il convenuto possa presentare le proprie difese, implica valutazioni di fatto. Il provvedimento riguardante la prima di queste condizioni, emesso nello Stato di origine, non può quindi dispensare il giudice richiesto dall'obbligo di procedere all'esame della seconda condizione, nemmeno se detto provvedimento è stato emesso in seguito ad un distinto procedimento contraddittorio.

16 Questa parte della questione va quindi risolta nel senso che, anche quando un giudice dello Stato di origine ha deciso, in esito ad un procedimento contraddittorio separato, che la notifica o comunicazione era regolare, l'art. 27 punto 2° esige che il giudice richiesto esamini, ciò non di meno, la questione se tale notifica o comunicazione sia stata effettuata in tempo utile perché il convenuto potesse presentare le proprie difese.

17 Per il caso di soluzione affermativa della prima parte della quarta questione, lo Hoge Raad chiede inoltre se l'esame di cui trattasi debba limitarsi ad accertare se l'atto sia giunto al domicilio del convenuto in tempo utile, ovvero occorra inoltre, ad esempio, che la notifica di cui trattasi offra un'adeguata garanzia che l'atto sia pervenuto in tempo utile al convenuto in persona.

18 La seconda condizione dell'art. 27 punto 2° tende a garantire al convenuto un termine adeguato per preparare le proprie difese o fare quanto occorre per evitare una pronunzia in contumacia. La questione sollevata non riguarda la durata di questo termine, ma piuttosto il dies a quo. Lo Hoge Raad chiede infatti se il giudice richiesto debba partire dal principio che il convenuto può preparare le sue difese dal momento in cui la domanda giudiziale è pervenuta al suo domicilio.

19 In proposito va detto anzitutto che l'art. 27 punto 2° non esige la prova che il convenuto abbia effettivamente avuto conoscenza della domanda giudiziale. Dato il carattere eccezionale dei motivi di rifiuto e tenuto conto del fatto che le norme degli Stati contraenti relative alla notifica ed alla comunicazione degli atti giudiziari, al pari delle convenzioni internazionali in materia, hanno pure lo scopo di salvaguardare gli interessi dei convenuti, il giudice richiesto può in generale ritenere che, in esito alla notifica o comunicazione regolare, il convenuto possa cominciare ad agire per la difesa dei propri interessi dal momento in cui l'atto è stato notificato o comunicato, al suo domicilio o altrove. In via generale il giudice richiesto può quindi limitarsi ad accertare se il termine che decorre dalla data in cui la notifica o comunicazione è stata regolarmente effettuata abbia lasciato al convenuto abbastanza tempo per presentare le proprie difese. Ciò non di meno egli deve accertare

se, nel caso concreto, sussistono circostanze eccezionali che portino a concludere che la notifica o comunicazione, benché regolare, non è stata tuttavia sufficiente per mettere il convenuto in grado di cominciare a difendersi, né, quindi, per far decorrere il termine prescritto dall'art. 27 punto 2°.

20 A tale scopo il giudice richiesto può tener conto di tutte le circostanze concrete, ivi compreso il modo di notifica o di comunicazione usato, dei rapporti fra l'attore e il convenuto, o del carattere dell'azione che si è dovuta intraprendere per evitare la pronunzia in contumacia. Se ad esempio la lite verte su relazioni commerciali, e se la domanda giudiziale è stata notificata o comunicata ad un indirizzo al quale il convenuto esercita attività del genere, la semplice assenza del convenuto al momento della notifica non dovrebbe normalmente metterlo nell'impossibilità di difendersi, soprattutto se l'azione necessaria per evitare la pronunzia in contumacia può essere condotta in qualsiasi forma, anche per interposta persona.

21 Questa parte della quarta questione va quindi risolta nel senso che il giudice richiesto, in via generale, può limitarsi ad accertare se il termine, a partire dalla data in cui la notifica o comunicazione è stata regolarmente effettuata, abbia lasciato al convenuto abbastanza tempo per difendersi; tuttavia egli deve accertare se, nel caso concreto, sussistano circostanze eccezionali tali che la notifica o comunicazione, benché regolare, non sia stata tuttavia sufficiente per far decorrere detto termine.

Sulla quinta questione

22 La questione riguarda l'art. 52 della Convenzione, i cui commi che qui ci interessano dispongono:

«Per determinare se una parte ha il domicilio sul territorio dello Stato contraente in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge interna.

Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha un domicilio in un altro Stato contraente, applica la legge di tale Stato . . .».

23 Questo articolo precisa il diritto da applicarsi qualora, secondo le altre disposizioni della Convenzione, e in particolare quelle riguardanti la competenza, si debba determinare il domicilio (o uno dei domicili) di una parte. Nell'ambito dell'art. 27 punto 2° il domicilio del convenuto può essere decisivo ai fini della regolarità della notifica o comunicazione, ma tale questione va comunque risolta a norma del diritto interno dello Stato di origine e delle afferenti Convenzioni. La questione se la notifica sia stata effettuata tempestivamente implica, come detto sopra, valutazioni di fatto, per le quali la nozione di domicilio è irrilevante.

24 La quinta questione va quindi risolta nel senso che l'art. 52 della Convenzione e il fatto che il giudice dello Stato richiesto giunga alla conclusione che, secondo il diritto di questo Stato, il convenuto era domiciliato nel territorio di questo alla data della notifica o comunicazione della domanda giudiziale, non influiscono sulle soluzioni di cui sopra.

Sulle spese

25 Le spese sostenute dal Governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

statuendo sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con sentenza 8 luglio 1980, dichiara:

L'art. 27 punto 2° della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato come segue:

1° **La nozione di «domanda giudiziale» comprende l'atto, come il decreto ingiuntivo (Zahlungsbefehl) del diritto tedesco, la cui notifica consente all'attore, secondo il diritto del giudice di origine, di ottenere, in caso di contumacia del convenuto, un provvedimento atto ad essere riconosciuto ed eseguito secondo le disposizioni della Convenzione.**

2° **Un provvedimento, come l'autorizzazione dell'esecuzione (Vollstreckungsbefehl) del diritto tedesco, emesso in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo e che sia esecutivo a norma della Convenzione, non rientra nella nozione di «domanda giudiziale».**

3° **Per accertare se il convenuto abbia potuto presentare le proprie difese ai sensi dell'art. 27 punto 2°, il giudice richiesto deve unicamente tener conto del termine, come quello per fare opposizione (Widerspruch) al decreto ingiuntivo nel diritto tedesco, di cui il convenuto dispone per evitare che sia pronunziato in contumacia un provvedimento esecutivo secondo la Convenzione.**

4° **L'art. 27 punto 2° va del pari applicato qualora il convenuto abbia fatto opposizione al provvedimento emesso in contumacia e un giudice dello Stato di origine abbia dichiarato l'opposizione irricevibile per scadenza del termine.**

5° **Anche quando un giudice dello Stato di origine ha deciso, in esito ad un procedimento contraddittorio separato, che la notifica o comunicazione era regolare, l'art. 27 punto 2° esige che il giudice richiesto esamini, ciò non di meno, la questione se tale notifica o comunicazione sia stata effettuata in tempo utile perché il convenuto potesse presentare le proprie difese.**

6° Il giudice richiesto, in via generale, può limitarsi ad accertare se il termine, a partire dalla data in cui la notifica o comunicazione è stata regolarmente effettuata, abbia lasciato al convenuto abbastanza tempo per difendersi; tuttavia egli deve accertare se, nel caso concreto, sussistano circostanze eccezionali tali che la notifica o comunicazione, benché regolare, non sia stata tuttavia sufficiente per far decorrere detto termine.

7° L'art. 52 della Convenzione e il fatto che il giudice dello Stato richiesto giunga alla conclusione che, secondo il diritto di questo Stato, il convenuto era domiciliato nel territorio di questo alla data della notifica o comunicazione della domanda giudiziale, non influiscono sulle soluzioni di cui sopra.

Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe Bosco

Touffait Due Everling Chloros

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 16 giugno 1981.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

J. Mertens de Wilmars

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DEL 25 MARZO 1981 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

Nel procedimento del quale mi occupo oggi si tratta di interpretare l'art. 27 punto 2° della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («la Convenzione»), il quale recita:

«Le decisioni non sono riconosciute:

...

2° se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o

1 — Traduzione dal tedesco.